

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

**A proposito di "LA PRASSI DEL GIURISDIZIONALISMO
NEGLI STATI ITALIANI E ALTRI CONTRIBUTI"**

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1662038> since 2018-03-13T12:22:10Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.


(Article begins on next page)

ANNO XCI

2018

VOL. XCI - Fasc. 1

RIVISTA
DI
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO



AMMINISTRAZIONE DELLA
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
TORINO

Edizione: Amministrazione della Rivista di Storia del diritto italiano
C.L.E. - Lungo Dora Siena, 100 - Torino (cp. 10153)
amministrazione.rivista@storiadiritto.it

Direzione: direzione.rivista@storiadiritto.it; giansavino.penevidari@unito.it

Consiglio d'indirizzo e finanziario: Consiglio della Fondazione Sergio Mochi Onory
per la Storia del diritto italiano (proprietaria della testata).

Direttore responsabile: Gian Savino Pene Vidari

Vice-direttori: E. Genta Ternavasio; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina.

Comitato di direzione: R. Ferrante; E. Genta Ternavasio; F. Migliorino; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina; G.S. Pene Vidari; N. Sarti; L. Sinisi.

Consiglio scientifico: O. Abbamonte; R. Ajello; P. Alvazzi del Frate; M. Ascheri; M. Bellomo; L. Berlinguer; I. Biocchi; A. Campitelli; P. Cappellini; M. Caravale; A.A. Cassi; M. Cavina; G. Cazzetta; A. Cernigliaro; G. Chiodi; G. Cianferotti; F. Colao; E. Conte; E. Cortese; P. Costa; I. Del Bagno; A. De Martino; E. Dezza; M.G. di Renzo Villata; M. R. Di Simone; A. Errera; M. Fioravanti; P. Fiorelli; L. Garlati; C. Ghisalberti; P. Grossi; L. Lacchè; C. Latini; L. Loschiavo; F. Liotta; D. Luongo, D. Marrara; L. Martone; G. Massetto; F. Mastroberti; M. Meccarelli; M.N. Miletti; G. Minnucci; M. Montorzi; C.M. Moschetti; P. Nardi; A. Padoa Schioppa; A. Padovani; B. Pasciuta; U. Petronio; V. Piergiovanni; D. Quagliani; A. Romano; G. Rossi; U. Santarelli; R. Savelli; A. Sciumè; I. Soffietti; S. Solimano; B. Sordi; E. Spagnesi; G. Speciale; C. Storti; E. Tavilla; C. Valsecchi; G. Zordan.

Segretari di redazione e d'amministrazione: V. Gigliotti; C. Bonzo.

Condizioni di pubblicazione

I collaboratori sono pregati di far pervenire i loro testi, perfettamente rifiniti, secondo le regole e modalità editoriali della rivista, **in formato digitale alla sede della direzione (e-mail: direzione.rivista@storiadiritto.it)**, previo accordo col direttore responsabile. Si procederà all'edizione del contributo se considerato di contenuto e livello scientifico adeguato alla tradizione ed alle caratteristiche della rivista, sentito il parere di almeno due componenti il consiglio scientifico o di affermati studiosi italiani o stranieri del settore secondo il sistema del doppio cieco. Di ogni articolo pubblicato la rivista offre in dono agli autori, oltre al PDF, un numero della rivista.

Le pubblicazioni inviate alla rivista (possibilmente in doppio esemplare) saranno ricordate fra i "libri ricevuti" e potranno essere adeguatamente segnalate nel "Bollettino bibliografico". I cambi di riviste o di altri periodici dovranno essere concordati con la direzione.

Condizioni amministrative

L'abbonamento è annuale. Il prezzo per l'annata 86 (2013) è di € 50 per l'Italia e di € 75 per l'estero; quello per le annate dal 2014 (LXXXVII) in poi è di € 50 per l'Italia e di € 80 per l'estero a causa dell'aumento delle spese postali per l'estero.

Il **conto corrente bancario** dell'Amministrazione della Rivista di storia del diritto italiano è:
- **Banca Prossima: IBAN: IT04W0335901600100000117108; BIC: BCITITMX**



Rivista associata alla «Unione Stampa Periodica Italiana»
ISSN. 0390.6744

MICHELE ROSBOCH

A proposito di
«LA PRASSI DEL GIURISDIZIONALISMO
NEGLI STATI ITALIANI» E ALTRI CONTRIBUTI

Alcuni recenti e acuti interventi di Carmelo Elio Tavilla e Luca Mannori sull' «Archivio Storico italiano» del 2017 hanno proposto una serie di significative osservazioni circa lo “stato dell’arte” delle ricerche storiche e storico-giuridiche sul complesso tema del giurisdizionalismo¹. Le considerazioni dei colleghi Tavilla e Mannori si aggiungono a quelle contenute nel volume collettaneo su *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, curato da Daniele Edigati e Lorenzo Tanzini (Aracne, Roma 2015)².

Pur in un rinnovato clima ed interesse per l’argomento, occorre però evidenziare una certa “ghettizzazione” degli studi sul giurisdizionalismo, orma abbandonati dai canonisti ed ecclesiasticisti e pressoché dimenticati anche dagli storici politici, delle istituzioni e dell’economia.

¹ C.E. TAVILLA, *Giurisdizionalismo e storiografia giuridica: qualche riflessione*, in «Archivio storico italiano», 175 (2017-2), pp. 239-247; L. MANNORI, *Una difficile eredità: la tradizione giurisdizionalista nell'Ottocento preunitario*, in «Archivio storico italiano», CLXXV (2017-2), pp. 287-304; le mie osservazioni fanno inoltre riferimento all’interessante volume *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, a cura di D. EDIGATI-L. TANZINI, Aracne, Roma 2015 (cfr. *infra*, nota 2).

² Si tratta del primo volume della neonata collana «Spiritualia et temporalia. Diritto e istituzioni fra potere religioso e potere secolare negli antichi stati italiani», diretta da Daniele Edigati e Lorenzo Tanzini, Aracne editore; un secondo volume della collana, di argomento più specifico è stato edito nel 2016 e se ne darà conto nel Bollettino bibliografico: D. EDIGATI, *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Roma 2016. Un ulteriore elemento positivo è rappresentato dalla nascita nel 2015 di una nuova rivista internazionale di studi storico-giuridici e canonistici, «Vergentis», diretta dai colleghi Javier Beldea Iniesta e Matteo Nacci, di cui ha dato notizia G.S. PENE VIDARI, «Vergentis»: una nuova rivista di storia del diritto, in *specie canonico*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XC (2017), p. 513.

Anche alla luce di alcune recenti ricerche da me condotte “sul campo” in merito ai rapporti fra Stato e Chiesa nel primo Ottocento, vorrei riesporre in modo organico e personale, come una “recensione” d’altri tempi, le loro osservazioni e proporre alcune ulteriori riflessioni in proposito³.

Anzitutto la disamina delle posizioni proposte, con le quali acconsento senza dubbio. Elio Tavilla mette infatti giustamente in rilievo come per molti decenni si sia dovuto riscontrare «un sostanziale disinteresse degli storici del diritto nei confronti del giurisdizionalismo» e come, peraltro, negli ultimi vent’anni il clima sia sostanzialmente mutato, grazie alla pubblicazione di importanti e sostanziosi studi sul tema, dedicati ad aspetti delle vicende del giurisdizionalismo nelle diverse zone d’Italia⁴; naturalmente resta il XVIII secolo quello su cui si sono concentrati i maggiori sforzi ricostruttivi e quello obiettivamente più intenso e problematico per le relazioni fra la Chiesa e il potere politico, con numerosi risvolti in ambito fiscale, giurisdizionale e legislativo, oltre che strettamente teorico.

Fin qui gli elementi positivi e confortanti di una ripresa d’interesse di un tema importante, a cui vanno però contrapposti indubbi fattori di debolezza e di complicazione; il primo è quello della «progressiva latitanza dei canonisti e degli ecclesiastici» (con la pregevole eccezione di alcuni illustri colleghi) e la difficoltà – soprattutto in tali discipline – a definire univocamente il fenomeno “giurisdizionalismo”, oscillante fra una lettura storica e fattuale ed una diversa delle teorie dei rapporti Stato-Chiesa in epoca moderna⁵.

In tale ambito, poi, gli stessi paradigmi della storiografia risultano essere condizionati sia dal vigente assetto costituzionale e concordata-

³ Mi permetto di rimandare a M. ROSBOCH, *Fra angustie di coscienza e ordine politico. I. Il giuramento degli ecclesiastici all’inizio del regno di Carlo Felice (1821-1822)*, Milano 2017.

⁴ C.E. TAVILLA, *op. cit.*, pp. 239-240; alcune considerazioni sintetiche e originali sono state offerte in proposito anche da Raffaele AJELLO nella voce *Giurisdizionalismo* dell’Enciclopedia Federiciana Treccani; R. AJELLO, *Giurisdizionalismo*, in http://www.treccani.it/enciclopedia/giurisdizionalismo_%28Federiciana%29/.

⁵ C.E. TAVILLA, *op. cit.*, pp. 243-244; fra i più recenti contributi canonistici va certamente ricordata l’imponente ricostruzione di C. FANTAPPÌE, sulla cui importanza ha insistito qualche anno fa P. GROSSI, *Chiesa romana e modernità giuridica (a proposito di un’opera recentissima di Carlo Fantappiè)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 791-807, ora anche in *Scritti canonistici*, a cura di C. FANTAPPÌE, Milano 2013, pp. 293-312.

rio, sia dalla spinta delle immense problematiche della globalizzazione che spingono le discipline giuridiche ecclesiasticistiche e canonistiche verso i diversi parametri delle scienze religiose delle materie di “Law and Religion”; inutile dire che anche in tali settori i vizi esterofili delle più recenti normative e le forzature operate dall’Anvur non favoriscono certo il rispetto delle specificità degli studi storico-giuridici o canonistici, tutti caratterizzati da originali (e ben fondati) statuti epistemologici, che mal s’inseriscono nelle categorie prevalenti imposte, in cui si riscontra una indubbia svalutazione delle ricerche “sul campo” con materiale inedito e archivistico⁶.

A bene vedere, dunque, l’ambito delle relazioni fra Stato e Chiesa – soprattutto in epoca moderna – evidenzia una vasta gamma di sfumature, fonti e risvolti diversi, che riguardano, oltre la storia giuridica, anche quella economica, politica e istituzionale, senza dimenticare – a mio parere – quella della storia delle idee e del pensiero. È indubbio, infatti, che la visione di tali problemi risente (e a sua volta viene a condizionare...) la complessiva “visione del mondo” di un’epoca e di una cultura, ben al di là delle micro-storie e delle puntuali ricostruzioni, ma piuttosto in un’ottica squisitamente “transpolitica”⁷.

Ad un occhio libero da condizionamenti, resta indubbio l’interesse per serie ricerche in tali ambiti, capaci pure di allargare gli interessi oltre che alla storia dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica anche ai “legami e ai conflitti tra autorità civile e comunità religiose, prive o meno che siano di riconosciute *iusisdictiones*”⁸.

⁶ In tal senso va rilevata la pregevole azione di politica culturale dalla Società Italiana di Storia del Diritto, volta a promuovere la specificità delle nostre discipline ed il loro precipuo valore scientifico e formativo nel contesto di un vero e proprio neo-tecnicismo, non meno pericoloso per nostri studi (e per quelli dei colleghi canonisti) del vecchio positivismo; rilevanti osservazioni in merito in A. PADOA SCHIOPPA, *Ri-formare il giurista: un percorso incompiuto*, Torino 2014 e da ultimo G.S. PENE VIDARI, *Novant’anni*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XC (2017), in specie pp. 49-65.

⁷ L’espressione è del filosofo Augusto Del Noce (1910-1989) ed indica la necessità di cogliere nel divenire storico le logiche ed i movimenti profondi che si legano agli orizzonti ideali e valoriali: cfr. soprattutto A. DEL NOCE, *Modernità. Interpretazione transpolitica della storia contemporanea*, Brescia 2007.

⁸ C.E. TAVILLA, *op. cit.*, p. 246; a mio parere tali problematiche s’incontrano con l’interessante tema delle vicende delle comunità intermedie nella storia e nell’odierna società tecnologica e globalizzata; in merito mi permetto di rinviare – per un primo approccio – al recente scritto su *Le comunità intermedie e l’avventura costituzionale. Un percorso storico-istituzionale*, a cura di M. ROSBOCH, Torino 2017.

Il saggio di Luca Mannori affronta invece il tema del giurisdizionalismo a partire dalle problematiche ottocentesche; il tutto dentro una feconda e originale chiave interpretativa: la lettura del complesso e sfaccettato fenomeno delle relazioni fra Stati e Chiesa nel contesto generale dell'evoluzione dello Stato moderno verso la sua progressiva "sacralizzazione" quale «unico padrone nel campo della politica», rendendo così «obsoleti gli strumenti usati per secoli per regolare i rapporti con l'altro potere»⁹; giustamente egli individua proprio nel secolo XIX quello della nascita degli studi storico-giuridici sul cosiddetto "giurisdizionalismo", che trova pure in quel frangente di fine secolo una sua definizione, legata soprattutto positivisticamente «in rapporto a una testualità costituita da documenti normativi, da contributi teorici o al massimo dalla memorialistica di cancelleria»¹⁰.

Veniamo dunque alla ricostruzione delle problematiche dei rapporti fra Stato e Chiesa nella prima metà dell'Ottocento, su cui si sofferma Luca Mannori, evidenziando l'importanza dell'irruzione sulla scena post-rivoluzionaria dello Stato propriamente "laico" e la significativa pluralità di posizioni anche all'interno della stessa cultura cattolica della Restaurazione¹¹.

Si possono individuare nella prima metà dell'Ottocento tre modelli di riferimento. Il primo è quello della "integrazione", proprio del Regno delle Due Sicilie e fondato sulla centralità della politica concordataria, attraverso la quale – in modo effettivamente assai innovativo – vengono gestite "in condominio" con Roma le questioni più spinose e rilevanti delle non facili relazioni fra lo Stato e la Chiesa, quali la ridefinizione delle diocesi, le alienazioni dei beni ecclesiastici, la nomina dei vescovi ed il loro giuramento "politico", etc. ; il più tipico esempio di accordo è quello stipulato a Terracina nel 1818, su cui si sono concentrate le critiche di molta storiografia¹².

⁹ L. MANNORI, *op. cit.*, p. 304.

¹⁰ L. MANNORI, *op. cit.*, pp. 287-288.

¹¹ Significativo in proposito è il riferimento alle differenti posizioni di personaggi come De Maistre, Lamennais, Haller o – in seguito – Gioberti o Rosmini, assai distanti fra loro e mai assolutamente egemoni anche nei momenti di maggior affermazione delle loro opinioni.

¹² Poi corretta dal noto studio di W. MATURI, *Il Concordato del 1818 tra la santa Sede e le De Sicilie*, Firenze 1929.

Il secondo modello è quello della “primazia statale” (caratteristico dei territori austriaci così come dei ducati di Parma e di Toscana), in cui vengono ripresi alcuni caratteri tipici del giurisdizionalismo settecentesco, nel senso di stabilire una sorta di asservimento della Chiesa allo Stato, venendo a delineare «il profilo di una società religiosa completamente amalgamata con lo Stato e divenuta a tutti gli effetti una componente della sua stessa amministrazione»¹³; ed è comprensibile come proprio in un tale contesto si possa riscontrare in ambito cattolico (ad esempio con le *Cinque piaghe della Chiesa cattolica* di Antonio Rosmini) una ripresa del “classico” tema della *libertas Ecclesiae*, quale parametro non dimenticato per segnare i limiti dell’ingerenza statale e per un rinnovamento della stessa Chiesa¹⁴.

Luca Mannori evidenzia poi la peculiarità della situazione della Toscana, che passa da un vero e proprio giurisdizionalismo al concordato del 1851 (che precede quello austriaco del 1855) nell’ormai mutato clima post-quarantottesco caratterizzato dalla diffusione del costituzionalismo¹⁵; e a ben vedere l’influsso del costituzionalismo sulle relazioni fra Stato e Chiesa nell’Ottocento risulta un tema di grande rilievo, che occorrerà ulteriormente approfondire, a cominciare dalle vicende dello Stato sabaudo.

E proprio sul Regno di Sardegna si delinea il terzo modello individuato da Luca Mannori: quello di una sorta di stretta “osmosi” fra lo Stato e la Chiesa nel periodo della Restaurazione, in cui si afferma un «confessionalismo tutto sbilanciato a favore della Chiesa»¹⁶, con l’integrale ricostituzione delle diocesi del Regno dopo gli accorpamenti napoleonici ed il recupero consistente di beni.

¹³ L. MANNORI, *op. cit.*, p. 295.

¹⁴ Della celebre opera di Antonio Rosmini si segnala una ristampa abbastanza recente: A. ROSMINI, *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa*, con *Introduzione* di E. BOTTO, Milano 1996; sul tema generale – con ulteriori indicazioni – mi permetto di rinviare a M. ROSBOCH, *Libertas Ecclesiae and Freedom of Religion: between Law and History*, in *Freedom of Conscience and Religions Freedom*, a cura di M. MORAVČIKOVA-M. SMID, Praga 2015, pp. 13-26.

¹⁵ Significativamente i concordati in questione sanciscono – soprattutto in area austriaca – la qualifica della Chiesa come “societas iuridice perfecta”; in merito, con riguardo soprattutto all’evoluzione del pensiero canonistico, M. NACCI, *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio: un profilo storico-giuridico*, Città del Vaticano 2015.

¹⁶ L. MANNORI, *op. cit.*, p. 299.

Come ha osservato a più riprese Enrico Genta, tale impostazione s'inserisce in una sorta di vero e proprio recupero di modelli politici cetuali di stampo medievale tipici di un certo romanticismo, in cui spiccano istituti quali i giuramenti di fedeltà alla corona richiesti nel 1822 da Carlo Felice a tutti gli ecclesiastici (vescovi, parroci, abati) e sostanzialmente autorizzati con una deroga straordinaria – e non senza resistenze di alcuni vescovi – da parte di Pio VII¹⁷.

Peraltro, proprio in Piemonte si può osservare nel corso della prima metà dell'Ottocento il più repentino cambio di rotta da parte dello Stato nei confronti della Chiesa, quando si realizza una drammatica rottura in seguito alla concessione dello Statuto (ma già nel decennio precedente si erano viste alcune avvisaglie con l'emanazione del codice civile albertino) e soprattutto con l'approvazione unilaterale delle leggi Siccardi, senza negoziazioni da parte del governo subalpino con la Santa Sede¹⁸.

Si apre così il periodo più difficile nei rapporti fra Stato e Chiesa, che, contrapponendo un liberalismo assai poco liberale (giustamente definito dal Gismondi come "neogiurisdizionalismo"¹⁹) ed una Chiesa risoluta a difendere le proprie prerogative anche nei confronti dello Stato unitario, è venuto ad acuire una «durissima battaglia ideologica» che attraversa il decennio di preparazione e prosegue poi nei primi decenni di vita dello Stato unitario²⁰.

Passando ora più nello specifico al resoconto del volume sulla prassi del giurisdizionalismo (curato da Daniele Edigati e Lorenzo Tanzini), occorre osservare come esso raccolga alcuni significativi contributi at-

¹⁷ Cfr. E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino, 2012, pp. 9-40.

¹⁸ Già Arturo Carlo Jemolo aveva sottolineato il repentino mutamento avvenuto fra gli anni '30 e '40 del XIX secolo: «Intorno al 1840-45, le posizioni del 1820 erano invertite: e forse chi si guardava dintorno era piuttosto tratto ad errare nell'attribuire ai devoti della Restaurazione, ai fedeli del trono e dell'altare, ai credenti nella legittimità, una vitalità, una resistenza minori di quelle che sarebbero poi in fatto apparse» (A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1948, pp. 19-20).

¹⁹ Cfr. P. GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano. Contributo alla dottrina della qualificazione giuridica fra Stato e Chiesa*, Milano 1976.

²⁰ L. MANNORI, *op. cit.*, pp. 301-304; fra i moltissimi, per un approccio originale, G. MIGLIO, *I cattolici di fronte all'unità d'Italia*, in *L'unità d'Italia e i cattolici italiani*, Milano 1960, pp. 56-68. Sempre sul dibattito ottocentesco cfr. il recente saggio di O. ZECCHINO, *Chiesa e Stato in Pasquale Stanislao Mancini*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XC (2017), pp. 111-135.

torno al tema del giurisdizionalismo, allargando lo sguardo ben al di là dell'età moderna e rivolgendosi alle diverse epoche storiche. A partire dal saggio introduttivo di Daniele Edigati (*Per un nuovo approccio storiografico al tema del giurisdizionalismo*), i diversi studi intendono affrontare la questione del giurisdizionalismo innovando rispetto alla tradizionale impostazione storiografica risalente, fissata soprattutto dagli insostituibili scritti di Arturo Carlo Jemolo²¹. In continuità con le considerazioni finora svolte a partire dagli articoli di Carmelo Elio Tavilla e Luca Mannori, si darà conto brevemente dei diversi temi trattati nel libro.

Il saggio introduttivo di Daniele Edigati evidenzia – fra le altre cose – la necessità di ben distinguere la politica giurisdizionalista dalla prassi e legislazione giurisdizionalista, che si muovono su piani diversi e con differenti finalità e scansioni temporali; fa inoltre emergere con precisione i diversi apporti della storiografia giuridica italiana più risalente (da Jemolo ad Astuti), in cui emerge l'importanza nella storia dei giuristi, in grado di operare per un «sapiente e raffinato accomodamento pratico degli interessi in gioco» (p. 19), oltre alla duttilità dell'approccio della Chiesa nelle diverse situazioni storiche. Infine, Edigati sottolinea la finalità generale del volume, volto a favorire un lavoro di lungo periodo e “provare a mettere a fuoco i meccanismi di emersione e consolidazione delle prassi di governo e delle norme, passando necessariamente dall'esame dell'attività quotidiana di gestione del rapporto fra potere secolare e religioso” (p. 25).

Il contributo di Antonio Banfi²² prende in esame le origini costantiniane delle relazioni fra la Chiesa e il potere politico: indubbia è infatti l'importanza del cosiddetto “Editto di Milano” del 313, che ha costituito anche per la canonistica medievale un importante punto di riferimento; dalla ricostruzione proposta dal Banfi emerge però come l'interesse dell'Imperatore si volgesse alla difesa della libertà e dell'unità della Chiesa proprio «perché tale unità si riverberava necessariamente sul mantenimento dell'ordine pubblico» (p. 46)²³.

²¹ In specie A.C. JEMOLO, *Giurisdizionalismo*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1970, XIX, pp. 185-190 e ID., *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Napoli 1972.

²² *A proposito di giurisdizionalismo. Alle origini della questione. I precedenti costantiniani in materia di giurisdizione ecclesiastica*, pp. 29-50.

²³ Sul tema generale segnalò anche il volume miscelaneo *Da Costantino a oggi. La libera convivenza delle religioni*, a cura di I. ZUANAZZI, Napoli 2015, con la precisa segnalazione di I. SOFFIETTI, *A proposito di «Da Costantino a oggi. La libera convivenza delle religioni»*, in

Nel saggio di Mauro Ronzani si affronta – invece – uno dei principali nodi medievali nei rapporti fra Chiesa e potere politico: quello delle relazioni dei vescovi con i poteri cittadini (già delineati a suo tempo da Giovanni Tabacco), impostati sulla difesa e sul corrispondente rispetto da parte delle autorità politiche dell'intangibilità della *libertas Ecclesiae*, fino a sfociare in singoli conflitti e nell'annullamento delle disposizioni statutarie emanate in contrasto con le prerogative ecclesiastiche²⁴.

Il successivo contributo, di Lorenzo Tanzini, è dedicato alle vicende toscane del XIV secolo, con particolare riguardo alle questioni legate alla giurisdizione²⁵; attraverso un attento esame di documentazione, per lo più inedita, vengono a delinearsi gli strumenti pratici messi in atto per risolvere i possibili conflitti di giurisdizione fra Chiesa e giudici civili: questi vanno da accurati regolamenti ed eccezioni d'incompetenza, fino alla previsione della scomunica quale ultimo deterrente.

«Rivista di storia del diritto italiano», pp. 444-450. Già nell'Ottocento, John Henry Newman aveva sintetizzato – proprio a proposito del dibattito del IV secolo – la radice della posizione “politica” della Chiesa: “Strictly speaking, the Christian Church, as being a visible society, is necessarily a political power or party. It may be a party triumphant, or a party under persecution; but a party it always must be, prior in existence to the civil institutions with which it is surrounded, and from its latent divinity formidable and influential, even to the end of time. The grant of permanency was made in the beginning, not to the mere doctrine of the Gospel, but to the Association itself built upon the doctrine; in prediction, not only of the indestructibility of Christianity, but of the medium also through which it was to be manifested to the world. Thus the Ecclesiastical Body is a divinely-appointed means, towards realizing the great evangelical blessings. Christians depart from their duty, or become in an offensive sense political, not when they act as members of one community, but when they do so for temporal ends or in an illegal manner; not when they assume the attitude of a party, but when they split into many. If the primitive believers did not interfere with the acts of the civil government, it was merely because they had no civil rights enabling them legally to do so. But where they have rights, the case is different; and the existence of a secular spirit is to be ascertained, not by their using these, but their using them for ends short of the ends for which they were given. Doubtless in criticizing the mode of their exercising them in a particular case, differences of opinion may fairly exist; but the principle itself, the duty of using their civil rights in the service of religion, is clear; and since there is a popular misconception, that Christians, and especially the Clergy, as such, have no concern in temporal affairs, it is expedient to take every opportunity of formally denying the position, and demanding proof of it. In truth, the Church was framed for the express purpose of interfering, or (as irreligious men will say) meddling with the world. It is the plain duty of its members, not only to associate internally, but also to develop that internal union in an external warfare with the spirit of evil, whether in Kings' courts or among the mixed multitude; and, if they can do nothing else, at least they can” (J.H. NEWMAN, *The Arians of IV century*, London 1890, II, III, 2).

²⁴ *Vescovi e città in età comunale (secoli-XII-XIII)*, pp. 51-63.

²⁵ *Giurisdizione secolare e giurisdizione vescovile nella Toscana del XIV secolo. Casi documentari di conflitti e sovrapposizioni*, p. 65-89.

Emerge nel complesso una significativa «unità di fondo della procedura nei tribunali secolari ed ecclesiastica», frutto dell'elaborazione dei giuristi e della prassi dello *ius commune*, di una collaborazione fra le due curie e di una sostanziale complementarietà delle giurisdizioni²⁶; i maggiori contrasti del secolo XIII vengono superati nel Trecento da una radicata integrazione giurisdizionale fra le curie laiche ed ecclesiastiche.

Alfredo Viggiano dedica la sua attenzione alle vicende veneziane dei primi decenni del XVII secolo, in seguito all'interdetto di Paolo V e ad alcuni contrasti sorti nella definizione dei confini fra peccato e delitto e fra foro interno e foro esterno; seguendo alcuni passaggi dell'*Istoria dell'Interdetto* di Paolo Sarpi dedicati alle vicende salienti del processo intentato contro Marcantonio Brandolini ed altri soggetti – nobili ed ecclesiastici – condotti in giudizio dal tribunale, emergono alcuni elementi di una sorta di «paradigma giurisdizionalistico», che inizia ad affermarsi nella prassi politica a Venezia al fine di garantire l'ordine interno della Serenissima anche a scapito di antiche prerogative ecclesiastiche²⁷.

Con il contributo di Ugo Buschi ci si sposta Milano, esaminando alcuni contrasti fra Chiesa e Stato nell'epoca degli arcivescovi di Milano san Carlo e Federico Borromeo ed il novarese Bascapè, che realizzano un solido rafforzamento della Chiesa milanese dopo le riforme tridentine²⁸. In tal contesto lo Stato di Milano affida ad alcuni strumenti “pratici” quali il *placet* e l'*exequatur* la tutela di proprie prerogative politiche e giuridiche, fino alla solenne dichiarazione di «concordia giurisdizionale» sottoscritta tra il foro ecclesiastico e il foro secolare il 2 giugno 1615. Successivamente si possono però riscontrare la diminuzione di alcune tipiche prerogative ecclesiastiche (in materia di diritto di asilo e di immunità) e l'affermazione del ruolo del Senato di Milano quale strumento di limitazione della giurisdizione ecclesiastica attraverso specifici *Ordines*, che vengono ad infittirsi soprattutto a partire dalla seconda metà del XVII secolo.

Dario Luongo disegna poi le vicende dell'inquisizione napoletana fra XVII e XVIII secolo, in un contesto in cui si afferma, nel segno

²⁶ Per cui si può parlare a ragione di una «totale osmosi» e di «alto livello d'interazione pratica fra le due giurisdizioni» (pp. 87-88).

²⁷ *Preti violenti e ragioni repubblicane. Alle origini di un modello nella Venezia del primo Seicento*, pp. 91-114.

²⁸ *La mitra e il laticlavio. Il Senato e il controllo degli episcopati dello Stato di Milano nel XVII secolo*, pp. 115-146.

di un crescente anticurialismo, un diffuso malcontento verso di essa; attraverso l'esame di alcuni autori del periodo, come Giuseppe Valletta, Nicolò Capasso e Costantino Grimoldi, emergono i diversi aspetti e le varie motivazioni della polemica antinquisitoriale: essa si mostra – nel complesso – come e un vero e proprio “cantiere aperto” nei decenni, che segnano la “crisi della coscienza europea” e l'emergere delle problematiche della tolleranza e della libertà di coscienza in contrasto con la repressione a vari livelli del dissenso religioso, nell'orizzonte della garanzia delle prerogative e del superiore interesse dello Stato²⁹.

Ancora Daniele Edigati è autore di uno specifico contributo dedicato alla Toscana nel periodo di passaggio all'età lorenese³⁰; la ricostruzione muove dalle vicende della Congregazione voluta da Cosimo III nel 1689 con prerogative generali in ambito giurisdizionale (senza però competenze in materia beneficiaria), che si sviluppano nel corso del Settecento, istituzionalizzando anche «un autonomo potere economico» (p. 193), ma agendo generalmente in armonia con gli interessi ecclesiastici e garantendo il rispetto dei luoghi sacri, delle immunità reali e personali e del diritto di asilo.

Un diverso approccio, marcatamente giurisdizionalista, è inaugurato a partire dal 1746 con la decisione unilaterale assunta dal sovrano di limitare le immunità dei luoghi sacri, che porta ad una «recisa rottura rispetto a un assetto fondato su un equilibrio costruito su compromessi e consuetudini» (p. 214) e all'avvio di una nuova stagione basata sulla prevalenza dello *ius regium* e la pratica limitazione del foro ecclesiastico a favore di quello laico.

Elio Tavilla dedica il suo contributo al tema della fiscalità nel Ducato estense settecentesco, evidenziando l'urgenza per lo Stato di costruire una vera e propria sovranità fiscale mediante adeguati strumenti giuridici ed efficaci leve economiche, capaci di incidere nei confronti dei risalenti privilegi nobiliari ed ecclesiastici. In tale ottica operano alcuni Magistrati, come quello degli Alloggi e quello di Giurisdizione Sovrana, quest'ultimo particolarmente efficace nell'operare nei confronti della manomorta ecclesiastica grazie all'opera di Salvatore Venturini e Feli-

²⁹ *La polemica sull'Inquisizione nel Preilluminismo napoletano*, pp. 147-182.

³⁰ *Dalla Congregazione alla prima età Lorenese. Il consolidamento del controllo delle istituzioni ecclesiastiche in Toscana fra mezzi giurisdizionali*, pp. 183-214.

ce Antonio Bianchi; dopo la soppressione di numerosi enti ecclesiastici e ordini religiosi, si configura una diretta presa in carico delle funzioni di assistenza pubblica da parte dello Stato, in un'ottica decisamente giurisdizionalista, che sfocia a fine secolo nella politica «convintamente anticurialista di Ercole III» (p. 238), volta a rafforzare ulteriormente le prerogative sovrane nei confronti dei beni e degli enti ecclesiastici.

Sempre a proposito del XVII secolo scrive Alberto Lupano, soffermandosi sui capisaldi del giurisdizionalismo subalpino³¹: attraverso gli istituti del *placet*, dell'*exequatur* e dell'economato dei benefici vacanti si realizza un controllo «pressoché esclusivo e totalitario sulla Chiesa, sulle istituzioni ecclesiali e sui rispettivi titolari» (p. 240). Il modello giurisdizionalista sabaudo deriva in gran parte dall'imitazione dei cosiddetti “usi gallicani”, la cui applicazione si afferma capillarmente con Vittorio Amedeo II, con il fattivo coinvolgimento anche del Senato di Torino, ottenendo anche una sorta di accettazione da parte della Chiesa con il concordato stipulato nel 1727. Nel frattempo lo sviluppo della scuola canonistica di stampo giurisdizionalista nell'Università di Torino (su tutti il Chionio, il Berardi e il Bono) offre la “copertura” teorica alla prassi giuridica e politica, secondo una linea che proseguirà anche nel secolo XIX con il discusso insegnamento di Giovanni Nuytz, sconfinando dal tradizionale giurisdizionalismo ad un vero e proprio separatismo di stampo laicista.

Già il contributo di Lupano aveva affrontato aspetti del secolo XIX, che rappresenta lo scenario dello scritto di Marco Pignotti, a proposito di Pietro Leopoldo di Toscana³²; in particolare ci si sofferma sulle complesse trattative che conducono al fondamentale concordato, firmato poi nel 1851, pochi anni dopo l'elezione di Pio IX e dopo un lungo periodo di contenziosi e incomprensioni fra Santa Sede e Granducato. Nel frattempo lo stesso Granducato si era dotato nel 1848 di uno Statuto di rango costituzionale e le trattative per la stesura del concordato si sviluppano soprattutto sulla difficoltà di armonizzare le richieste ecclesia-

³¹ *Placet, exequatur, economato dei benefici vacanti. Tre volti del giurisdizionalismo sabaudo*, pp. 239-250; proprio ad Alberto Lupano è riconosciuto da Elio Tavilla il merito di avere particolarmente contribuito alla ripresa d'interesse delle tematiche legate al giurisdizionalismo: cfr. soprattutto A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino: il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001.

³² *L'ombra di Pietro Leopoldo sullo Statuto fondamentale*, pp. 261-276.

stiche con le disposizioni egualitarie e inderogabili della costituzione: le soluzioni trovate (in specie l'abolizione del foro ecclesiastico criminale e l'individuazione di un organo misto per l'amministrazione dei benefici vacanti) non impediscono il permanere di dissidi nella sua applicazione, fino all'abolizione unilaterale dello stesso accordo nel 1860 ad opera del governo provvisorio guidato dal Ricasoli.

Con gli ultimi due saggi del volume, di Gaetano Greco e Carlo Fantappiè, non ci si limita a considerazioni storiche o particolari, ma ci si muove secondo considerazioni generali, con un'attenzione specifica anche alla situazione attuale. Più precisamente e nel dettaglio, Gaetano Greco affronta in modo critico lo snodo della Chiesa gregoriana e della diffusa giuridicizzazione del tessuto ecclesiastico³³; ragionando poi a partire da una valutazione complessiva degli altri contributi presenti nel volume, l'autore osserva come emerga dall'analisi delle vicende dei diversi Stati italiani preunitari una sorta di comune «giurisdizionalismo confessionale» (p. 284), a suo dire assai connotato ideologicamente, mentre a partire dall'Unità d'Italia si debba, invece, parlare di «giurisdizionalismo aconfessionista o laico» o perfino «eversivo» (p. 285).

Senza poi dimenticare come la storia giuridica italiana sia ricca di una tradizione unitaria frutto di una “osmosi fra la dottrina morale e il diritto canonico, da una parte, e dall'altra, il diritto secolare” (p. 291); per molti versi tale contaminazione (con il conseguente ginepraio e intrico di giurisdizioni) ha realizzato una chiara connotazione confessionale, con l'affermarsi in ambito cattolico di un diritto “totalizzante”, secondo paradigmi che l'autore invita ad abbandonare nell'odierna situazione giuridica ed ecclesiale³⁴.

Secondo una diversa impostazione, Carlo Fantappiè³⁵, dopo una puntualizzazione semantica sul termine “giurisdizionalismo”, evidenzia invece come il giurisdizionalismo sia alla base di alcuni fenomeni importanti nella società italiana, quali: “la costruzione di uno Stato amministrativo, il cambiamento della struttura economica e sociale, le po-

³³ *Giurisdizionalismo e modernità, confessionalizzazione e secolarizzazione. Note a margine*, pp. 277-303.

³⁴ Per interessanti considerazioni generali in merito, cfr. P. PRODI, *Homo Europaeus*, Bologna 2015.

³⁵ *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica alla nozione storico-politica*, pp. 305-322.

litiche di riforma culturale e politica, la modernizzazione istituzionale” (p. 308). Egli mette in risalto, a partire da recenti studi sulla modernità giuridica anzitutto l’emergere di una nuova lettura dell’idea di Stato (quale «istituzione corporativa e composita») ed in parallelo un’interpretazione della storia della Chiesa secondo un «accentuato carattere corporativo e autonomistico», con fortissime interazioni e strutturali correlazioni proprio fra Chiesa e Stato.

Il nesso inscindibile fra Chiesa e Stato nella storia europea è alla base anche della stessa evoluzione del diritto (come osservato a suo tempo, fra gli altri, da Giuseppe Capograssi), secondo le tappe delle grandi trasformazioni politiche e culturali della storia dello Stato in Europa: dalla sua confessionalizzazzione (XIV-XVI sec.), alla secolarizzazione (sec. XVIII), fino alla sua sacralizzazione ottocentesca, come già osservato anche nell’esaminato saggio di Luca Mannori; fra sfera statale e sfera ecclesiastica si possono poi rilevare numerose analogie sia nelle istituzioni sia nella prassi, secondo una tendenza che porta nel corso della modernità ad un trasferimento di prerogative verso gli Stati, con «una nuova ripartizione delle sfere tradizionalmente intese come potere temporale e potere spirituale e quindi a un cambiamento delle relazioni tra la *politica* e la *religione*» (p. 316); contestualmente, l’evoluzione degli istituti propri del giurisdizionalismo conduce nel tardo Settecento ad una «sostituzione degli ordinamenti sacri con quello secolare-statale nelle diverse sfere della società» (p. 321).

In conclusione, Carlo Fantappiè rileva che il giurisdizionalismo si colloca al centro della stessa affermazione dello Stato moderno, da indagare non solo nei suoi aspetti legislativi o istituzionali, ma soprattutto come processo dinamico di continuo adattamento dell’ordinamento giuridico in un’ottica di continuo “interscambio” fra sfera religiosa e sfera politica.

Dai densi saggi sommariamente presentati emerge quindi il volto complesso e variegato del giurisdizionalismo, le cui dinamiche profonde meritano certamente una rinnovata attenzione degli studiosi e *in primis* degli storici del diritto, non solo in ottica ricostruttiva, ma anche per offrire suggerimenti interpretativi e chiavi d’ingresso per meglio comprendere le gravi e urgenti problematiche attuali.

In questa direzione, le brevi considerazioni qui esposte documentano l’interesse e l’importanza anche per l’oggi delle interazioni fra Stato

e Chiesa e della valutazione giuridica (a cominciare dall'esperienza canonistica) del fenomeno religioso nell'odierno ordinamento alla ricerca del difficile – ma necessario – equilibrio fra il rispetto della tradizione occidentale e dei valori “immutabili” e le nuove istanze proprie di un mondo valoriale plurale e multiculturale³⁶.

³⁶ In merito, qualche osservazione di rilievo nella pubblicazione collettanea *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*, a cura di A. SCIUMÈ-A.A. CASSI, Torino 2016.

Finito di stampare
per i tipi de «L'Artistica Savigliano»
nel mese di marzo 2018

